



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Rita Loreto

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

Vaccarino Sergio

Consigliere

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 22102** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti di:

1) DE VINCENZI LORENZO, nato a Francavilla Marittima il 30.1.1940 (C.F. DVNLNZ40A30D764X), residente a Cosenza Piazza Salvatore Spiriti n.14;

2) DE VINCENZI GIANFRANCO, nato a Cosenza il 8.6.1967 (C.F. DVNGFR67H08D086N) ed ivi residente alla via Giovanni Battista Martini n.18;

3) DE VINCENZI EMILIA, nata a Cosenza il 10.5.1991 (C.F. DVNMLE91E50D086C) ed ivi residente alla via Giovanni Battista Martini n.18;

4) PARISELLA FRANCESCO, nato il 29.3.1990 a Milano (C.F. PRSFNC90C29F205B) ed ivi residente alla via Giovanni Battista Martini n. 18;

5) DE VINCENZI ANGELO, nato a Cosenza il 30.1.1998 (C.F.

DVNNGL98A30D086S) e ivi residente alla via Giovanni Battista

Martini n.18,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo De Vincenzi del foro

di Cosenza (C.F. DVN LNZ 83D16 D086U – PEC: avvdevin-

cenzi@pec.giuffre.it), con domicilio eletto presso lo studio sito in

Carolei (CS) alla Via Nazionale n. 72

Uditi, nella pubblica udienza del 15/09/2020, il P.M. dott.ssa

Federica Pallone e l'avv. Concetta Puccio, per delega dell'avv.

Lorenzo De Vincenzi, per tutti i convenuti.

F A T T O

Con atto di citazione del 20 giugno 2020, la Procura regionale

presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ha

promosso un giudizio, ex art. 2901 c.c. ed in conformità agli

artt. 73 e 86 del c.g.c., a carico dei soggetti indicati in epigrafe

per la revocatoria con riguardo a due negozi stipulati in forma

di atto pubblico notarile, relativi agli immobili di seguito speci-

ficati:

1) atto del notaio Gissona Leucio n. repertorio 323219/57104,

registro generale n.19646, registro particolare n.16207 presen-

tazione n. 102 del 12. 7.2017, con il quale De Vincenzi Lorenzo

in regime di comunione legale con la moglie Laino Emilia ha

venduto alla nipote De Vincenzi Emilia, figlia del figlio Gian-

franco, che ha acquistato in regime di comunione legale con il

marito Parisella Francesco, il seguente bene:

	- immobile sito nel comune di Cosenza, Catasto fabbricati, foglio	
	15, particella 370, subalterno 16, consistenza 5 vani, abitazione	
	di tipo popolare via Popilia n. civico 162/I;	
	2) atto del notaio Gissona Leucio del 10. 7.2017, n. repertorio	
	323219/57104,registro generale n.19645, registro particolare	
	n.16206, presentazione n.101 del 12.7.2017; con il quale De	
	Vincenzi Lorenzo in regime di comunione legale con la moglie	
	Laino Emilia ha venduto al nipote De Vincenzi Angelo (figlio del	
	figlio Gianfranco) il seguente bene:	
	- immobile sito nel comune di Cosenza, Catasto fabbricati foglio	
	15particella 370, subalterno 20, consistenza 5,5 vani, abita-	
	zione di tipo popolare via Popilia, n. civico n.162/I;	
	3) atto del notaio Gissona Leucio del 21.12.2018, n repertorio	
	324734/57638presentazione n.185 del 28.12.2018, registro ge-	
	nerale n.33607, registro particolare n.26165/2018 con il quale	
	De Vincenzi Lorenzo, unitamente al figlio Gianfranco, ha donato	
	per la quota complessiva di 22/30 al nipote De Vincenzi Angelo,	
	il seguente bene:	
	- immobile sito nel comune di Cosenza, Catasto fabbricati, foglio	
	15, particella n. 1530 via Popilia area urbana.	
	La Procura regionale ha premesso, in punto di fatto, che questa	
	Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 399/2010 dell'8.7.2010	
	(passata in giudicato), ha condannato il convenuto De Vincenzi	
	Lorenzo al pagamento, in favore del Ministero dello Sviluppo	
	Economico, della somma di euro 1.374.612,01 oltre alla	
	3	

rivalutazione monetaria dalla data del danno, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, ed alle spese del giudizio.

A sostegno della domanda il requirente, oltre a sostenere la sussistenza della giurisdizione contabile, ha addotto che l'azione sarebbe assistita dal requisito oggettivo dell'*eventus damni* in rapporto al credito erariale vantato dalla pubblica amministrazione, e da quello soggettivo della *scientia damni* alle ragioni del creditore.

In particolare, quanto all'*eventus damni*, la Procura regionale ha evidenziato come con i suddetti atti dispositivi il sig. De Vincenzi Lorenzo avrebbe sottratto alla garanzia patrimoniale generica del credito erariale (ormai accertato con sentenza passata in giudicato) gli unici beni immobili di cui aveva la proprietà in regime di comunione legale con la moglie, con conseguente insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare il credito erariale, tanto più avuto riguardo all'entità del medesimo.

Quanto al profilo soggettivo, la Procura regionale ha preliminarmente richiamato la vigente disciplina in materia di azione revocatoria ordinaria, evidenziando che, trattandosi di atti dispositivi successivi all'insorgere del credito, apparirebbe evidente la riscontrabilità, in capo al donante, della *scientia damni*.

Quanto agli altri due negozi a titolo oneroso, anch'essi successivi all'insorgere del credito, la Procura ha altresì sostenuto la sussistenza, anche in capo all'acquirente, della consapevolezza

(non essendo necessaria la prova dell'intenzione di nuocere) del pregiudizio arrecato al creditore, comprovabile anche mediante presunzioni ed evincibile nella specie dagli stretti rapporti di parentela (gli acquirenti sono infatti la nipote - con il coniuge - e il nipote *fili ex filio*).

La Procura regionale ha quindi concluso chiedendo di dichiarare, ai sensi degli artt. 73 c.g.c., 2901 e ss. c.c., la revocazione e, per l'effetto, l'inefficacia nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico dei suddetti negozi giuridici.

Con memoria del 18/11/2019 si sono costituiti i suddetti convenuti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo De Vincenzi.

In via preliminare, la difesa ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ex art. 88, comma 3, c.p.c., con conseguente richiesta di fissazione di nuova udienza ex art. 86, comma 10, c.g.c, in ragione della ritenuta violazione del termine di 90 giorni liberi prima dell'udienza, tenuto conto che De Vincenzi Gianfranco, Parisella Francesco, De Vincenzi Emilia e De Vincenzi Angelo avrebbero ricevuto notifica dell'atto di citazione in data 15/10/2019 e che non si avrebbero notizie circa la notifica dell'atto introduttivo al convenuto De Vincenzi Lorenzo.

Nel merito, la difesa ha sostenuto l'insussistenza *dell'eventus damni*, tenuto conto che il sig. De Vincenzi Lorenzo sarebbe proprietario, per la quota di 2/3, di altre 10 unità immobiliari, per un valore ammontante, secondo perizia tecnica estimativa di parte, ad euro 1.498.543,00.

Più in dettaglio, premessa la necessità che *l'eventus damni* sussista anche al momento della proposizione dell'azione revocatoria, la difesa ha evidenziato che anteriormente agli atti dispositivi del 2017 il patrimonio immobiliare del Sig. De Vincenzi Lorenzo in regime di comunione legale con la moglie Sig. Laino Emilia era pari al 50% di € 1.626.761,40 vale a dire € 813.380,70; mentre a seguito della morte della Sig.ra Laino Emilia, moglie del Sig. De Vincenzi Lorenzo ed in regime di comunione legale con lo stesso, il patrimonio di questi, anche a seguito degli atti dispositivi di cui oggi si richiede la revoca, è pari alla quota di 2/3 di € 1.465.903,00 vale a dire ad € 977.268,667.

Pertanto, secondo la difesa, gli atti dispositivi contestati nell'atto di citazione non avrebbero determinato una diminuzione patrimoniale tale da rendere impossibile il soddisfacimento delle ragioni di credito, in quanto, a seguito della morte della Sig.ra Laino Emilia, la residua garanzia patrimoniale del Sig. De Vincenzi Lorenzo sarebbe aumentata piuttosto che diminuita.

La difesa ha, altresì, eccepito l'insussistenza dei requisiti soggettivi, contestando la prova per presunzioni offerta dalla Procura regionale alla luce della circostanza che la Sig.ra De Vincenzi Emilia (come da certificato storico diresidenza) e il Sig. De Vincenzi Angelo avrebbero da lungo tempo abitato negli immobili loro alienati e che gli stessi erano gravati da un'ipoteca legale per un valore di euro 81.522,80 (la cui estinzione sarebbe stata

onere degli acquirenti), cosicché, ove il sig. De Vincenzi Lorenzo avesse voluto, invece che far fronte alle necessità dei beneficiari, creare un danno al creditore, avrebbe alienato altri beni disponibili di maggior valore (e al tempo liberi da ogni vincolo patrimoniale).

La difesa ha quindi concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 88, comma 3, c.g.c con conseguente fissazione di una nuova udienza ex art. 86, comma 10, c.g.c., nonché, nel merito, di respingere la domanda attorea in quanto infondata, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alle spese di giudizio.

All'odierna udienza, il pubblico ministero e le parti private hanno richiamato ed illustrato le argomentazioni già rese negli scritti difensivi, insistendo nelle relative conclusioni.

DIRITTO

[1]In via pregiudiziale, dev'esser affermata la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'*actio pauliana* esercitata dalla Procura della Corte dei conti, ove strumentale ed accessoria rispetto alle materie di cognizione del giudice contabile, in adesione ad una giurisprudenza ormai consolidata del giudice della giurisdizione, in ossequio ad ormai puntuali previsioni legislative. In particolare, l'azione revocatoria della Procura della Corte dei conti, già prevista dall'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha rinvenuto specifica e più recente previsione, sostanzialmente confermativa, nell'art. 73 del codice di

giustizia contabile (D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.), a norma del quale *“il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile”*. Sul terreno giurisprudenziale, le Sezioni unite della Suprema Corte, fin dall'ordinanza n. 22059 del 22 ottobre 2007 (in senso conforme: Cass. SS.UU. ord. n. 30786/2011), hanno ritenuto di poter affermare che *“l'azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., dell'atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente spetta - ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che in tal senso ha interpretato l'art. 26 del regolamento di procedura di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 - alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. La natura strumentale ed accessoria dell'azione revocatoria consente, del resto, di non ritenerla estranea alla materia della contabilità pubblica che l'art. 103, secondo comma, Cost. riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei conti”*. Più puntualmente, il giudice della giurisdizione ha avuto modo di affermare (Cass. SS.UU. sent. n. 11073/2012) i seguenti principi: *“l'art. 1, comma 174 (legge 266/2005), si inserisce nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei conti”*; *“conferisce*

la legittimazione attiva al Procuratore regionale contabile, il quale è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso cui è istituito”; “è destinata a realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali di carattere accessorio e strumentale rispetto a quella apprestata mediante le azioni di responsabilità erariali”; “trova quindi la sua copertura nell’art. 103 Cost., nonostante il coinvolgimento dei diritti di terzi poiché attiene comunque alle materie di contabilità pubblica, riservate alla giurisdizione della Corte dei conti”. Peraltro, la Suprema Corte (SS.UU. ord. n. 14792/2016) ha avuto altresì modo di ribadire (in senso conforme, nella giurisprudenza contabile, ex pluribus: Corte conti sez. II appello sent. n. 206/2017) la sussistenza della giurisdizione contabile anche nell’ipotesi in cui sussista un giudicato relativamente al credito da tutelare e finanche laddove analoga azione revocatoria sia esercitata direttamente dal creditore dinanzi al giudice ordinario: “la spettanza al pubblico ministero contabile dell’azione revocatoria davanti alla giurisdizione contabile non esclude la spettanza, come a qualsiasi creditore, all’amministrazione danneggiata, dell’azione revocatoria davanti al giudice ordinario, ancorché sulla base della stessa situazione creditoria legittimante l’azione del pubblico ministero contabile”, ravvisandosi, in detta ipotesi, “un fenomeno di colegittimazione all’esercizio dell’azione di due diversi soggetti e davanti a due distinte giurisdizioni. Questa colegittimazione certamente pone problemi di coordinamento fra

l'esercizio delle azioni, ma essi vanno esaminati e risolti da ciascuna delle giurisdizioni eventualmente azionate nell'ambito dei poteri interni alla giurisdizione stessa. Stabilire se l'azione possa esercitarsi da un legittimato quando è stata già esercitata dall'altro è questione che il giudice della giurisdizione adita per seconda deve risolvere all'interno dei suoi poteri giurisdizionali e non inerisce alla questione di individuazione della sua giurisdizione. Stabilire quali siano i riflessi della decisione sulla revocatoria assunta da una giurisdizione riguardo al giudizio pendente davanti all'altra giurisdizione su sollecitazione dell'altro legittimato concerne parimenti una questione che il giudice di ognuna delle due giurisdizioni deve risolvere esaminando l'azione introdotta e non la questione della sussistenza e della individuazione della giurisdizione. Tutte queste questioni, come le altre che possono configurarsi in ragione della possibilità che siano adite due distinte giurisdizioni, fanno parte delle possibili questioni che, rispettivamente il giudice contabile adito dal pubblico ministero contabile e quello ordinario adito dall'amministrazione, potrebbero essere chiamati a risolvere all'interno della giurisdizione loro attribuita, ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità e fondatezza dell'azione revocatoria da detti soggetti esercitata“.

[2] Quanto all'eccezione di nullità della citazione per violazione dei termini a difesa, di cui all' 88, comma 3, c.g.c., con conseguente fissazione di una nuova udienza ex art. 86, comma 10,

c.g.c., si evidenzia che la discussione del giudizio, originariamente fissata per il 10/12/2019, è stata rinviata dapprima all'udienza del giorno 8/4/2020 e successivamente alla data odierna, cosicché i contestati vizi della notifica dell'atto introduttivo, evidentemente conosciuto da tutti i convenuti, risultano comunque sanati in ragione della loro costituzione in giudizio e del descritto differimento (regolarmente notificato alle parti costituite) della data di discussione.

[3]Nel merito, pare utile premettere che l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) costituisce un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale generica (cfr: art. 2740 c.c.), consistente nel diritto potestativo del creditore (c.d. revocante) di domandare giudizialmente che vengano dichiarati inefficaci nei suoi confronti (c.d. inefficacia relativa) gli atti di disposizione del patrimonio del debitore, in quanto pregiudizievoli delle ragioni creditorie.

Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, parte attrice deve comprovare innanzitutto che il credito, anche se soggetto a termine o sottoposto a condizione, sia effettivamente sorto (cfr: art. 1173 c.c.), senza che tuttavia occorra un preventivo accertamento giudiziale (Cass. sent. n. 5359/2009) ovvero un titolo esecutivo.

Peraltro, secondo la Corte di cassazione, <<l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di

acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali» (Sez. II, 29 ottobre 1999, n. 121444 ; conf.: Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678),

Ulteriore presupposto, di carattere obiettivo, dell'azione revocatoria consiste nel riscontro del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. *eventus damni*), da intendersi integrato non soltanto in caso di definitiva impossibilità di realizzazione del credito, ma anche qualora l'atto dispositivo del debitore renda incerta o semplicemente più difficoltosa (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. I, n. 6676 del 1998; Sez. III, n. 7262 del 2000) la soddisfazione del diritto di credito.

Pertanto, secondo la giurisprudenza della suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 22-12-2015, n. 25733), integra l'*eventus damni*, quale presupposto dell'azione revocatoria, anche un concreto pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza (per tutte, Cass. civ. Sez. II Sent., 31-10-2008, n. 26331), il creditore che agisca in revocatoria ha l'onere (cfr: art. 2697 c.c.) di comprovare, oltre all'esistenza della ragione creditoria, che l'atto dispositivo del quale si richiede la dichiarazione d'inefficacia abbia determinato un mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio del

debitore, cosicché la realizzazione del credito sia oggettivamente divenuta maggiormente aleatoria o comunque difficoltosa.

L'articolo 2901 del Codice civile prevede altresì un ulteriore presupposto di carattere soggettivo (con riguardo al debitore, ma anche, in ipotesi di atti dispositivi a titolo oneroso, del terzo acquirente), diversamente conformato a seconda che si tratti di atti dispositivi revocandi successivi ovvero anteriori al sorgere del credito.

Con riguardo agli atti dispositivi posti in essere successivamente al sorgere del credito, la legge identifica detto presupposto soggettivo nella c.d. *scientia damni*, ovvero nella consapevolezza del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore.

Per giunta, se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, la legge richiede altresì il riscontro della *scientia damni* anche in capo al terzo acquirente.

Per converso, in ipotesi di atti dispositivi compiuti antecedentemente al sorgere del credito, il presupposto soggettivo è costituito dal cosiddetto *consilium fraudis*, ovvero dalla dolosa preordinazione dell'atto, da parte del debitore, al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.

Per giunta, in ipotesi di atti dispositivi a titolo oneroso compiuti antecedentemente al sorgere del credito, la legge richiede altresì il riscontro della *participatio fraudis* anche in capo al terzo acquirente

Come per l'esistenza del credito e per l'*eventus damni*, incombe sul creditore che agisca in revocatoria l'onere (cfr: art. 2697 c.c.) di comprovare detti presupposti soggettivi, potendosi tuttavia avvalere, tanto più trattandosi di requisiti di ordine psicologico, della prova per presunzioni, con apprezzamento riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. civ. Sez. III, 18-09-2015, n. 18315).

[4] Tanto sinteticamente premesso in ordine all'istituto giuridico dell'azione revocatoria, occorre esaminare nel merito la fattispecie concreta *sub iudice*.

Quanto all'*eventus damni*, giova innanzitutto evidenziare come la menzionata sentenza di questa Corte n. 399/2010 dell'8.7.2010 (passata in giudicato), abbia condannato il convenuto De Vincenzi Lorenzo al pagamento, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, della somma di euro 1.374.612,01 oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del danno ed agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e alle spese del giudizio.

La difesa ha obiettato che anteriormente agli atti dispositivi del 2017, il patrimonio del sig. De Vincenzi Lorenzo avrebbe avuto un valore di euro € 813.380,70 (pari al 50% di € 1.626.761,40, essendo beni in comunione legale con la consorte), mentre successivamente, a seguito del decesso di quest'ultima, il patrimonio del debitore, pur tenendo conto degli atti dispositivi di cui in questa sede si richiede la revoca, sarebbe pari ad € 977.268,667

(pari ai 2/3 di € 1.465.903,00, per come stimato da perizia di parte).

In proposito si osserva innanzitutto come, pur a fronte del notevolissimo lasso di tempo trascorso dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza, il sig. De Vincenzi Lorenzo non abbia neppure parzialmente adempiuto all'obbligazione risarcitoria e che, per converso, abbia posto in essere degli atti dispositivi del proprio patrimonio, con riguardo ai quali è stata esperita azione revocatoria ordinaria.

Peraltro, la difesa non ha comprovato che l'eredità della signora Laino sia stata effettivamente accettata dal debitore nonché (ove sia stata concretamente accettata) la consistenza della medesima.

Ad ogni modo, anche assumendo a riferimento detta tesi difensiva ed i valori di stima sostenuti dalla difesa (pur a fronte delle recenti tendenze al ribasso del mercato immobiliare), in ogni caso il patrimonio del debitore risulta notevolmente inferiore all'ammontare del credito erariale.

Emerge dunque, di tutta evidenza, la sussistenza, anche all'attualità, dell'*eventus damni*, avuto riguardo, per un verso, alla consistenza del credito erariale (da lungo tempo rimasto inadempito), e nel contempo alla oggettiva depauperazione, conseguente all'alienazione dei beni *de quibus*, del patrimonio del debitore, chiamato a rispondere dei propri debiti ex art. 2740 c.c. "*con tutti i suoi beni presenti e futuri*" (e dunque anche con

quelli eventualmente ricevuti *iure hereditario* successivamente al sorgere del credito).

In proposito, pare altresì appena il caso di evidenziare che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, *l'eventus damni* presupposto dell'*actio pauliana* sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione del credito, ma anche quando la renda incerta o semplicemente più difficoltosa (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. I, n. 6676 del 1998; Sez. III, n. 7262 del 2000).

Con riguardo al riscontro dei presupposti soggettivi dell'*actio pauliana*, pare utile analizzare partitamente il riferito contratto di donazione e i richiamati negozi di compravendita.

Con riguardo al contratto di donazione ex art. 769 e ss. c.c., si osserva che si tratta di un negozio a titolo gratuito (contraddistinto da "spirito di liberalità") e che è stato posto in essere, di tutta evidenza, successivamente all'insorgenza del credito (anzi, successivamente al menzionato giudicato).

Pertanto, ai sensi della già compendiata disciplina dell'azione revocatoria, occorre riscontrare, relativamente ai presupposti soggettivi dell'*actio pauliana*, esclusivamente la sussistenza, in capo al debitore, della cosiddetta *scientia damni*, agevolmente desumibile in via presuntiva, con riguardo al caso di specie, sia dalla piena coscienza, da parte del signor De Vincenzi Lorenzo, dell'intervenuta gravosa condanna a suo carico, sia dalla stessa natura dell'atto dispositivo (contratto a titolo gratuito a favore di

parenti), posto in essere nel mentre detta pronunzia di condanna attende, da oltre due lustri, integrale esecuzione.

Con riguardo ai contratti di compravendita, ovvero a negozi a titolo oneroso, occorre ribadire che questi sono stati stipulati successivamente all'insorgere del credito erariale e che pertanto, come già richiamato precedentemente, il presupposto soggettivo dell'*actio pauliana* si identifica nella *scientia damni*, ovvero nella consapevolezza di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore, da riscontrare in capo sia al debitore cedente che agli acquirenti, non essendo richiesto che questi ultimi abbiano dolosamente inteso pregiudicare le ragioni del creditore (c.d. *consilium fraudis*).

In proposito, dunque, non appare persuasiva la tesi difensiva secondo cui gli atti in questione non sarebbero stati effettuati con lo scopo di creare pregiudizio al creditore ma solo per esigenze familiari, trattandosi di argomentazioni logicamente utili a sconfessare l'esistenza del *consilium fraudis* e non già della mera *scientia damni*.

Per converso, quest'ultima può ritenersi dimostrata, mediante presunzioni, in ragione dello stretto vincolo parentale con il debitore nonché della rilevante entità della condanna patita dal congiunto, in grado evidentemente di segnare il percorso esistenziale del sig. Lorenzo (anche in ragione del concorrente processo penale, durante il quale è stato eseguito anche un sequestro) e dunque verosimilmente conosciuta, secondo l'*id quod*

plerumque accidit, dai nipoti Angelo ed Emilia, entrambi figli del figlio Gianfranco.

Alla luce delle riferite argomentazioni, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda attorea e conseguentemente di dover dichiarare l'inefficacia, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico, dei descritti atti dispositivi.

[5] La regolazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

l'atto di citazione per revocatoria a carico dei signori

1) De Vincenzi Lorenzo, 2) De Vincenzi Gianfranco, 3) De Vincenzi Emilia, 4) Parisella Francesco, e 5) De Vincenzi Angelo e, per l'effetto,

DICHIARA

l'inefficacia nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico dei seguenti negozi giuridici:

1) atto del notaio Gissona Leucio n. repertorio 323219/57104, registro generale n.19646, registro particolare n.16207 presentazione n. 102 del 12. 7.2017, con il quale De Vincenzi Lorenzo in regime di comunione legale con la moglie Laino Emilia ha venduto alla nipote De Vincenzi Emilia l'immobile sito nel comune di Cosenza, Catasto fabbricati, foglio 15, particella 3 70,

	subalterno 16, consistenza 5 vani, abitazione di tipo popolare	
	via Popilia n. civico 162/I;	
	2) atto del notaio Gissonna Leucio del 10. 7.2017, n. repertorio	
	323219/57104, registro generale n.19645, registro particolare	
	n.16206, presentazione n.101 del 12.7.2017; con il quale De	
	Vincenzi Lorenzo in regime di comunione legale con la moglie	
	Laino Emilia ha venduto al nipote De Vincenzi Angelo (figlio del	
	figlio Gianfranco) l'immobile sito nel comune di Cosenza, Cata-	
	sto fabbricati foglio 15 particella 370, subalterno 20, consi-	
	stenza 5,5 vani, abitazione di tipo popolare via Popilia, n. civico	
	n.162/I;	
	3) atto del notaio Gissonna Leucio del 21.12.2018, n repertorio	
	324734/57638 presentazione n.185 del 28.12.2018, registro	
	generale n.33607, registro particolare n.26165/2018 con il	
	quale De Vincenzi Lorenzo unitamente al figlio Gianfranco ha	
	donato per la quota complessiva di 22/30 al nipote De Vincenzi	
	Angelo, l'immobile sito nel comune di Cosenza, Catasto fabbri-	
	cati, foglio 15, particella n. 1530 via Popilia area urbana.	
	Condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio,	
	quantificate in euro 596,34 (cinquecentonovantasei/34).	
	Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di com-	
	petenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno	
	15 settembre 2020.	
	Il MAGISTRATO Estensore	IL PRESIDENTE

